

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PUGLIA

INDICE**PREMESSE****TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto della convenzione
- Art. 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio
- Art. 4 Perimetro delle attività affidate
- Art. 5 Beni realizzati da Enti Locali e/o da terzi
- Art. 6 Obblighi e responsabilità del Gestore
- Art. 7 Obbligazioni verso terzi
- Art. 8 Durata della Convenzione

TITOLO II - IL PIANO D'AMBITO

- Art. 9 Contenuto del Piano d'Ambito
- Art. 10 Aggiornamento del Piano d'Ambito
- Art. 11 Programma degli Interventi (PdI)

TITOLO III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

- Art.12 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
- Art.13 Istanza di riequilibrio economico-finanziario
- Art.14 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario Art.15
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

TITOLO IV - CESSAZIONE E SUBENTRO

- Art. 16 Procedimento di subentro alla gestione unica d'Ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI FRA LE PARTI

- Art. 17 Ulteriori obblighi dell'EGA
- Art. 18 Ulteriori obblighi e responsabilità del Gestore
- Art.19 Dismissione e restituzione ai Comuni di opere non funzionali al Servizio Idrico Integrato
- Art. 20 Rapporti tra Grossista, EGA e Gestore
- Art. 21 Delega della potestà espropriativa
- Art. 22 Accordo per l'utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse.

TITOLO VI - LIVELLI E QUALITÀ DEL S.I.I.

- Art. 23 Standard di qualità contrattuale e tecnica del servizio
- Art. 24 Carta del Servizio
- Art. 25 Regolamento del Servizio
- Art. 26 Manuale della sicurezza

- Art. 27 Sistema di gestione qualità e relativo Manuale
- Art. 28 Piano di prevenzione dell'emergenza idrica
- Art.29 Piano di ricerca e riduzione delle perdite
- Art. 30 Piano di gestione delle interruzioni del Servizio

TITOLO VII - TARIFFA DEL S.I.I.

- Art. 31 Spese di funzionamento dell'EGA
- Art. 32 Tariffa del servizio
- Art. 33 Allacciamento ai servizi: modalità e contributo

TITOLO VIII CONTROLLI, PENALI E SANZIONI

- Art. 34 Controlli da parte dell'EGA
- Art. 35 Penalità
- Art. 36 Sanzioni

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 Cauzioni e garanzie
- Art. 38 Assicurazioni
- Art. 39 Divieto di subconcessione
- Art. 40 Restituzione delle opere e canalizzazioni
- Art. 41 Sostituzione provvisoria
- Art. 42 Risoluzione
- Art. 43 Foro competente
- Art. 44 Elezione di domicilio
- Art. 45 Disposizione fiscale
- Art. 46 Disposizioni di rinvio
- Art. 47 Modalità di aggiornamento della convenzione
- Art. 48 Allegati

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'anno duemilaventicinque..... il giorno del mese di

TRA

L'Autorità Idrica Pugliese (AIP), Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia (EGA), nella persona del Direttore Generale Dott. Cosimo Francesco Ingrosso, domiciliato per la carica in Bari, alla Via Borsellino e Falcone 2, da una parte

E

L'Acquedotto Pugliese S.p.A. (Gestore), con sede legale in Bari alla via Cognetti n.36, C.F. n.00347000721, in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore _____, ivi domiciliato per la carica, dall'altra

VISTI E RICHIAMATI:

- la Legge Regionale Puglia del 6 settembre 1999, n. 28, come successivamente modificata dalla L.R. n. 27/2008, recante "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*", che individua nell'intero territorio regionale la delimitazione dell'ATO unico Puglia e dispone che il SII nell'ATO Puglia sia gestito da un unico soggetto;
- Il Decreto legislativo n. 141/1999 e ss.mm.ii;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un "*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, recante "*Norme in materia ambientale*" (TUA) e, in particolare:
 - a) l'art. 141, comma 2, che definisce il Servizio Idrico Integrato (SII) come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione, nonché di riuso delle acque reflue, precisando che lo stesso deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
 - b) l'art. 142, comma 3, ai sensi del quale la competenza a svolgere le funzioni di organizzazione del SII, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo appartiene agli Enti locali, che la esercitano per il tramite dell'Ente di Governo dell'Ambito (EGA);
 - c) l'art. 147 che stabilisce il principio della unicità della gestione del SII e dispone l'obbligo per enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale di partecipare all'ente di governo dell'ambito (EGA);
 - d) l'art. 149-bis, commi 1 e 2, ai sensi dei quali compete all'EGA deliberare, nel rispetto del Piano d'Ambito e del principio di unicità della gestione, la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, entro i sei

mesi antecedenti la scadenza dell'affidamento previgente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (D.lgs. n. 201/2022), tenuto conto che l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

- e) l'art. 151, che, al comma 1, dispone che *“il rapporto tra l'Ente di Governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di Governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”* (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
- f) la Legge Regione Puglia n. 9 del 30 maggio 2011 e ss.mm.ii., istitutiva dell'Autorità Idrica Pugliese (AIP), soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, alla quale sono attribuiti tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'ambito, per la gestione del Servizio idrico integrato della Regione Puglia (ATO Puglia); in particolare, l'art. 4, comma 6, lett. da f) ad i), ai sensi del quale compete al Consiglio direttivo dell'AIP approvare il Piano d'Ambito e la relativa tariffa per la gestione del servizio idrico integrato; stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le procedure per l'individuazione del soggetto gestore, nonché la durata dell'affidamento della gestione; affidare la gestione del servizio idrico integrato; approvare lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio;
- g) Il D.lgs. n. 175/2016, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e, in particolare, l'art. 16;
- h) il D.lgs. n. 201/2022 di *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* (TUSPL) e, in particolare, gli artt. 14 e 17;

VISTI E RICHIAMATI, INOLTRE ED IN PARTICOLARE:

- il Decreto-legge n. 153/2024, convertito in legge n. 191/2024, *“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”* e, in particolare, l'art. 3, commi 2-bis e 2 ter;
- la Legge Regione Puglia n.14 del 28 marzo 2024, come modificata dall'art. 241 della Legge Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024;
- le sottoelencate deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo di questa Autorità, nell'esercizio delle proprie prerogative e competenze:
- Deliberazione n. 21 del 13/03/2023, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 149 co.1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il nuovo Piano d'Ambito 2020-2045, documento essenziale al più complesso procedimento di individuazione del nuovo Soggetto Gestore che dovrà gestire il SII oltre i termini del 31 dicembre 2025
- Deliberazione n. 68 del 20/06/2024, con la quale è stato avviato l'iter amministrativo diretto all'individuazione del nuovo soggetto gestore, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 14.1 della Convenzione vigente, prendendo atto dell'indirizzo favorevole espresso dall'ANCI Puglia alla partecipazione dei Comuni rappresentati a società *in house* (delibera ANCI Puglia del 22/05/2024);

- Deliberazione n. 111 del 19 dicembre 2024, con la quale, all’esito delle approfondite analisi e degli studi comparativi condotti nel corso del procedimento, è stato individuato il modello gestionale *in house providing* come forma ottimale di gestione del servizio, in considerazione di una analisi tecnico-economica, che ha evidenziato come l’affidamento in autoproduzione risponda maggiormente agli indicatori illustrati nella Relazione tecnica allegata alla deliberazione rispetto ad altre forme di affidamento previste per legge;
- Delibera della Giunta regionale n. 7 aprile 2025, n. 454 avente ad oggetto: “*Decreto-legge n. 153 del 17 ottobre 2024, come modificato dalla Legge n. 191 del 13 dicembre 2024 – Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2024, come modificata dall’art. 241 della legge regionale n. 42/2024 –Avvio procedimento e trasferimento azioni della società Acquedotto Pugliese spa ai Comuni pugliesi, a titolo gratuito e nella misura massima del 20% del capitale sociale*”;
- Delibera di Giunta regionale n.894 del 26 giugno 2025, mediante la quale è stato approvato lo statuto dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., con particolare riferimento alle disposizioni statutarie inerenti alle modalità di gestione del servizio *in house providing*, aventi l’obiettivo di consentire agli enti locali della Regione Puglia di esercitare il cd. “controllo analogo” in conformità al quadro normativo europeo e nazionale in materia; l’Assemblea dei Soci di AQP, riunitasi in seduta straordinaria il giorno 30 giugno 2025, ha poi formalmente approvato il nuovo Statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A.;
- Deliberazione del Consiglio Direttivo di questa Autorità n. 52 del 30 giugno 2025, con la quale, per le motivazioni ed argomentazioni ivi espressamente articolate, è stato disposto l’affidamento ad AQP della gestione del SII nell’ATO Puglia, secondo il modello *in house providing*, per una durata di 20 (venti) anni, decorrenti dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2045; con la medesima Deliberazione, il Consiglio Direttivo ha inoltre approvato:
 - o la relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022, recante la motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge per procedere all’affidamento diretto, in autoproduzione, della gestione del Servizio idrico integrato pugliese nell’ATO unico Puglia in favore di AQP;
 - o il Piano Economico Finanziario asseverato in proiezione ventennale (PEF 2026/2045), integrante la succitata Relazione e rimodulato rispetto a quello già approvato con la Delibera AIP 111/2024;
 - o lo schema di Convenzione di gestione, redatto in conformità alla convenzione tipo approvata con delibera ARERA 656/2015/R/idr e l’annesso disciplinare tecnico, da sottoscrivere entrambi con il soggetto gestore in house, nei termini di cui all’art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 201/2022;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1300 dell’11 settembre 2025, la Regione Puglia, recependo le indicazioni formulate da ANAC sullo Statuto di AQP adottato il 30 giugno 2025, ha approvato il nuovo Statuto della Società apportandovi le necessarie modifiche e fornendo indirizzo al socio Regione Puglia ai fini della partecipazione all’Assemblea; l’Assemblea dei Soci di AQP, riunitasi in seduta straordinaria il giorno 23 settembre 2025, ha poi formalmente approvato il nuovo Statuto della Società, configurata ora come in house dei comuni dell’ATO Puglia;
- Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’AIP n. _____ del ____/12/2025, con la quale, per le motivazioni ed argomentazioni ivi espressamente articolate, è stata disposta l’approvazione del testo definitivo del presente atto di convenzione;

VISTI E RICHIAMATI, INFINE:

- la Legge Regionale Puglia n. 12 del 21 giugno 2011, recante “*Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica*” (L.R. n.12/2011);
- il Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: Decreto-legge 138/11) e, in particolare, l’articolo 3-bis, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: Decreto-legge 201/11), come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo n. 21;
- il Regolamento Regionale n.26 del 12/12/2011, recante “*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3]*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (di seguito: DPCM 20 luglio 2012), recante “*Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del Decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214*”;
- il Regolamento Regione Puglia n. 8 del 18 aprile 2012 , recante “*Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate*”, redatto in attuazione dell’art. 99, comma 2, del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. e dell’art. 1 comma 1 lettera b) della Legge Regionale n.27/2008
- l’Accordo di Programma tra le Regioni Puglia e Basilicata e il Ministero dei Lavori Pubblici, stipulato il 5 agosto 1999, ai sensi dell’art.17 della L. n.36/94 e rinnovato in data 30 giugno 2016;
- il Documento di intenti finalizzato alla definizione di un Accordo di Programma Unico per l’intero Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale sottoscritto dalle Regioni del Distretto in data 6 aprile 2011;
- il Protocollo di intesa tra le Regioni Puglia e Campania per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali quale atto propedeutico all’Accordo di Programma Unico di Distretto sottoscritto in data 10 maggio 2012;
- la concessione a derivare dall’invaso di Occhito, alle condizioni attuali nella titolarità del Consorzio di Bonifica della Capitanata, rispetto alla quale AQP S.p.A. contribuisce alle spese di gestione e manutenzione delle opere a uso multiplo irriguo e civile gestite dallo stesso Consorzio, secondo un criterio di riparto stabilito con Convenzione del 22 luglio 1994, in ossequio a quanto stabilito dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, qualificandosi tali contributi come costi ambientali e della risorsa ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 39/2015;
- l’Accordo di programma per il trasferimento idrico interregionale Campania-Puglia e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, siglato il 13/10/2022, con il quale è stato disciplinato il trasferimento idrico interregionale tra Campania e Puglia;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato in data 20 ottobre 2009;
- Delibera del Consiglio Regionale n.154 del 23/05/2023 con cui è stato approvato il “PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE-AGGIORNAMENTO 2015-2021”il Decreto-legge 12 settembre 2014, n 133 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e in particolare l’articolo 7, convertito con legge 64/2014;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 24 febbraio 2015, n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”;

- la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) n. 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e gestori del Servizio Idrico Integrato. Disposizione sui contenuti minimi essenziali”;
- il Regolamento Regionale n.13 del 22/05/2017, recante “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”.
- la Legge Regionale n. 41 del 09/08/2019, “Misure per l'estensione delle reti idriche e fognarie”;
- il Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua;
- la Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Tutto quanto sopra visto e richiamato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

AL FINE DI PROVVEDERE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA L’AUTORITÀ DI GOVERNO D’AMBITO E IL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Definizioni*

- 1.1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, si applicano le seguenti definizioni, nonché, ove non espressamente disposto, le definizioni previste dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) *ratione temporis* vigente:

Acquedotto: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica di acque destinate al consumo umano ai sensi del D.lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.;

Adduzione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al D.M. 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Affinamento: è il trattamento atto a rendere l’effluente in uscita dall’impianto di depurazione idoneo al riutilizzo, ai fini del perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 8/2012;

Agglomerato: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto

anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

Allacciamento o derivazione d'utenza: la realizzazione di una tubazione che, partendo da un tronco della rete pubblica di acquedotto o di fognatura nera, termina con uno o più contatori nel caso di allaccio idrico e con un pozzetto sifonato nel caso di allaccio fognario;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel Servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione compreso l'affinamento;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pretrattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del Servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia delle fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e il sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico in rete e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e il rilascio del parere tecnico di accettabilità per le opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;
- e) le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il Servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 152/06.

Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, individuate dall'Ente di governo dell'ambito, tra le quali rientrano le seguenti:

- a) l'efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture qualora non riconducibile al servizio idrico integrato;
- b) la riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile anche tramite l'installazione di fontanelle;
- c) il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato;
- d) il riuso dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità.

Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del Servizio Idrico

Integrato: è l'insieme delle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del *biogas* degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmisione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;

A.T.O.: indica l'Ambito Territoriale Ottimale della regione Puglia, ai sensi dell'articolo 147 del d.lgs. n.152/06 e ss.mm. ii;

A.R.E.R.A.: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e per tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Funzioni svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee. Sono incluse le centrali di sollevamento, ove presenti;

Carta del Servizio: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio idrico integrato;

Contratto di servizio: è il contratto di utenza tra il Gestore e il cliente/utente;

Convenzione: è il presente atto contrattuale, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'EGA e il Gestore del SII, approvato nella sua stesura finale con delibera del Consiglio Direttivo dell'AIP n. [redacted] del [redacted] / [redacted] / [redacted];

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, domestiche o assimilate, industriali (se autorizzate dal Gestore), oltreché di realizzazione, gestione e manutenzione di recapiti su suolo (in trincea drenante o altre tipologie di recapito sulla superficie del suolo), scarichi diretti a mare e condotte sottomarine, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale e con il riuso, ove previsto. Sono comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le attività funzionali alla riduzione delle emissioni odorigene;

Disciplinare: è il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del Servizio da parte del Gestore nell'ATO;

Dissalazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata da sorgenti di acqua salmastra o dal mare e/o addotta e/o distribuita, idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita. Sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di dissalazione stesse nonché le operazioni di disinfezione effettuate in rete di adduzione/distribuzione con stazioni intermedie;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca, controllo e recupero delle perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le

centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici (condominiali o singoli) e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, e alla vendita forfettaria di acqua (fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio), nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del servizio idrico integrato;

Ente di governo d'Ambito (EGA): ovvero l'Autorità Idrica Pugliese (AIP) che rappresenta l'organismo individuato dalla Regione per l'ATO Puglia, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO e ai quali è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche;

Enti Locali: sono i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza dell'EGA;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito. In particolare, indica il mantenimento del parametro finanziario ADSCR (calcolato con le modalità definite nel Piano Finanziario sulla base dei dati di bilancio consuntivo e delle scritture contabili del Gestore) entro la soglia minima e massima di tutti gli ADSCR, calcolati in via preventiva dal Piano Finanziario;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni per la realizzazione, gestione e manutenzione, nonché ricerca e controllo delle perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane (costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate e industriali se autorizzate dal Gestore), nonché le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro e i connessi emissari e derivatori;

Gestore del Servizio idrico integrato: indica l'Acquedotto Pugliese S.p.A. con sede in Bari, via Cognetti, n. 36 ovvero il soggetto che, gestisce il Servizio idrico integrato nell'ATO unico Puglia in forza della delibera di affidamento in house adotta dal Consiglio Direttivo di AIP n. 52 del 30/06/2025;

Gestore grossista: è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più A.T.O.. Ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;

Gestione conforme: è la gestione di soggetti esercenti il Servizio idrico integrato in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'EGA;

Livelli del Servizio: indicano gli *standard* stabiliti da ARERA e gli *standard* aggiuntivi eventualmente stabiliti dall'EGA;

Macro-indicatori di qualità tecnica: sono ricompresi tra gli *standard* generali di qualità tecnica introdotti con deliberazione 917/2017/R/IDR (recante la regolazione della qualità tecnica - RQTI) e, affiancandosi ai prerequisiti e agli *standard* specifici di qualità tecnica, consentono la definizione di un percorso articolato in *target* evolutivi rispetto al livello di partenza di ciascun operatore, al fine di perseguire obiettivi di tutela ambientale, sicurezza e continuità del servizio e qualità dell'acqua;

Macro-indicatori di qualità contrattuale: introdotti con deliberazione 547/2019/R/IDR (recante l'integrazione alla regolazione della qualità contrattuale - RQSII), sono individuati componendo gli indicatori semplici di qualità contrattuale e consentono la definizione di un percorso articolato in *target* evolutivi rispetto al livello di partenza di ciascun operatore;

Misura: è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione (anche informatica e telematica), alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze, in ciascuna sezione di acquedotto, e dei dati di misura relativi ai punti di scarico degli utenti industriali. Comprende, inoltre, le operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché la telegestione;

Opere strategiche: sono gli interventi infrastrutturali consistenti in nuove opere la cui realizzazione, che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria dall'EGA ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio. Possono essere ricompresi in questa categoria di opere gli interventi relativi alle attività di acquedotto, di fognatura e di depurazione riferiti a cespiti per i quali sia prevista una vita utile non inferiore a vent'anni;

Parti: indica congiuntamente il Gestore del Servizio idrico integrato e l'Ente di governo d'Ambito;

Piano d'Ambito (PdA): è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 152/2006, predisposto e/o aggiornato dall'Ente di governo d'Ambito. In particolare, indica l'Allegato 2 della Convenzione, predisposto ed aggiornato dall'EGA nei limiti e con le modalità previste nella Convenzione, ivi incluso il Piano Economico Finanziario, come di volta in volta modificato e/o integrato ai sensi della Convenzione;

Piano economico finanziario (PEF): a norma dell'art. 149, c. 4, del D.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente di governo dell'Ambito, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il PEF si compone del Piano tariffario, del Conto economico e del Rendiconto finanziario. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. In particolare, indica l'elaborato, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario, come di volta in volta modificato e/o integrato nei limiti e con le modalità previste nella Convenzione;

Piano di ricognizione: è la ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ATO, che individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

Piano tariffario: è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel vincolo dei ricavi del Gestore (VRG), ai sensi della presente Convenzione;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita. Sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di

potabilizzazione stesse e le operazioni di disinfezione effettuate in rete di adduzione/distribuzione con stazioni intermedie;

Programma degli interventi (PdI): a norma dell'art. 149, c. 3, del D.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'EGA, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il PdI, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. In particolare, indica il programma degli investimenti previsto dal Piano di Ambito, come di volta in volta modificato e/o integrato;

Piano delle Opere Strategiche (POS): è il documento, parte integrante e sostanziale del PdI, in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche, così come in precedenza definite;

Regolamento del Servizio: è il documento allegato alla presente Convenzione redatto dal Gestore ed approvato dall'EGA tempo per tempo vigente in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti che ne facciano richiesta;

Schema regolatorio specifico è definito dall'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali il Programma degli interventi (PdI), il Piano economico finanziario (PEF) e la Convenzione;

Servizio o Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione nonché di riuso delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione anche a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali se autorizzati, includendo anche:

- a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti. Include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti di presa e la realizzazione di pozzetti di derivazione,
- b) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, la disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture *una tantum*, i sopralluoghi e le verifiche,
- c) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;

Sistema di approvvigionamento primario della risorsa idrica: è l'insieme dei servizi di captazione, potabilizzazione e adduzione ad usi civili o prevalentemente ad usi civili, anche a usi multipli, e/o a servizio di più Ambiti Territoriali Ottimali, ricadenti in più Regioni;

Standard Organizzativi: indica gli indicatori stabiliti dall'ARERA, ai sensi della Regolazione sulla Qualità del SII (RQSII), indicati nel Disciplinare Tecnico.

Standard Tecnici: sono gli indicatori connessi a progetti di intervento e associabili agli investimenti contenuti nel Programma degli Interventi come definiti da ARERA"

Standard Aggiuntivi: sono gli *standard* definiti dall'EGA;

Standard del Servizio: sono gli *standard* generali e specifici individuati tempo per tempo dall'ARERA e che devono essere garantiti dal Gestore;

Tariffa: indica la tariffa che il Gestore avrà diritto di applicare, come di volta in volta adeguata e/o modificata ai sensi della regolazione di settore e della normativa tempo per tempo vigente;

Utente è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;

UtENZE deboli indica gli Utenti così indicati nella Carta della Qualità del Servizio (all. A alla Delibera AEEGESI 655/15);

Valore Netto Contabile Regulatorio o Valore residuo: indica il valore dei cespiti, al netto dei relativi contributi, non ancora completamente ammortizzati ai fini regolatori e calcolato in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione ARERA e secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente;

Vendita all'ingrosso: è l'attività di cessione di acqua potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dall'ARERA *ratione temporis* vigente.

Per specifiche non contenute nel presente glossario si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni dell'ARERA in materia.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

- 2.1 Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del S.I.I. nell'ATO Puglia, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente, del PdI e del POS approvati dall'AIP e contenute nel PdA.
- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'EGA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico finanziaria e tecnica;
 - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, la versione definitiva del PdI e del PEF;
 - c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione, nei limiti della L.R. n. 09/2011 e s.m.i.
 - d) garantire e mantenere l'equilibrio economico finanziario, così come definito all'art.1 della presente Convenzione;
 - e) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
 - f) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i Grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
 - g) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al SII adottando, nei termini previsti, gli atti necessari, e, in particolare,

garantendo l'integrazione della presente Convenzione ogni qualvolta sia necessario in base a mutamenti normativi ovvero a disposizioni dell'ARERA;

- h) controllare le attività del Gestore, fermo restando l'autonomia organizzativa ed economico finanziaria del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore s'impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare gli interventi previsti nel PdI e nel POS e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione;

2.4 Il Gestore accetta di gestire i beni, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio nel territorio di riferimento dell'ATO Puglia, alle condizioni indicate nella presente Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima, ivi obbligandosi per gli effetti al puntuale rispetto e all'attuazione di quanto disposto con il P. d A. vigente.

Art. 3

Regime giuridico per la gestione del Servizio

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del SII in regime di concessione, a seguito di affidamento secondo il modello del *in house providing* disposto con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 30.06.2025, ai sensi dell'art. 149-bis e 172 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nella quale sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente. Il Gestore accetta di gestire il Servizio alle condizioni indicate nella Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima.

In particolare, l'EGA ha preso atto che all'art. 5, comma 2, dello Statuto AQP è previsto che "possono essere soci della Società, direttamente o indirettamente, solo la Regione Puglia e i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto disposto dal decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191 e dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141", nonché all'art. 4, comma 2, del medesimo statuto è previsto che "*Ai fini della gestione del SII, in regime di in house providing, nel territorio della Regione Puglia, a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di in house providing e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art.149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. la Società è sottoposta al controllo analogo congiunto dei Comuni che partecipano alla Società (x) per il tramite della società veicolo da essi partecipata e disciplinata dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2024 n. 14 (la "Società Veicolo") o (y) direttamente, in qualità di enti locali titolari delle rispettive partecipazioni sociali della*

Società, sino a quando la Società Veicolo non sia stata costituita (di seguito, i “Comuni Soci”)”.

- 3.2 Il Gestore provvede all'esercizio del SII utilizzando i beni e le opere pubbliche afferenti al servizio medesimo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano se già realizzate o in corso di realizzazione, ovvero realizzando le opere previste nel PdA, le quali restano di proprietà demaniale degli enti Territoriali.
- 3.3 Le occupazioni regolarmente costituite di natura permanente e/o temporanea del suolo pubblico o di altri beni rientranti nel demanio degli enti territoriali determinate dalla interferenza con opere e reti strumentali al SII e di proprietà demaniale degli enti territoriali sono esenti dall'imposizione di qualsivoglia tassa, canone, tributo o imposta di natura patrimoniale e/o non ricognitoria.

Articolo 4

Perimetro delle attività affidate

- 4.1 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'Ambito, fatte salve le deroghe consentite, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
- 4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito dal S.I.I., come definito nelle “Definizioni” della presente Convenzione e, in particolare dall'insieme delle seguenti attività:
- Captazione, anche per il sistema di approvvigionamento primario,
 - Adduzione, anche per il sistema di approvvigionamento primario,
 - Potabilizzazione e dissalazione, anche per il sistema di approvvigionamento primario,
 - Distribuzione di acqua,
 - Fognatura nera,
 - Depurazione nonché riuso delle acque reflue e gestione delle connesse opere di scarico,
 - Vendita all'ingrosso.
- 4.3 In base a quanto stabilito con Deliberazione ARERA n. 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023 “*Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)*”, l'AIP d'intesa con il Gestore AQP potrà valutare l'eventuale estensione progressiva e graduale del perimetro delle attività affidate alla gestione delle fognature bianche, previa definizione delle necessità infrastrutturali e dei relativi costi operativi e valutando i conseguenti impatti sulla tariffa del SII. Tale attività potrà essere svolta, d'intesa tra le Parti, anche mediante lo sviluppo di progetti pilota. Il Gestore può inoltre svolgere le “Altre attività idriche”, diverse da quelle comprese al comma 4.2 di cui alle “Definizioni” riportate all'art. 1 della presente Convenzione. Il Gestore può svolgere tali Attività diverse, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, purché questo non comporti oneri a carico della gestione del S.I.I.. Tali attività, delle quali il Gestore dovrà tenere specifica evidenza contabile, non dovranno pregiudicare l'equilibrio economico finanziario della gestione del Servizio.
- 4.4 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione, diversi dai servizi richiamati nei precedenti commi, comunque assicurando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto nella presente Convenzione, nelle more delle successive revisioni del PdA.

- 4.5 L'esercizio del SII si svolge all'interno dell'agglomerato di riferimento di ciascuno dei Comuni ricadenti nel territorio dell'ATO Puglia, così come individuato dal Piano di Tutela delle Acque vigente, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 41/2019. Alla sottoscrizione della presente Convenzione, l'esercizio del Servizio si svolge all'interno dell'agglomerato di riferimento di ciascuno dei seguenti Comuni:

Cod. ISTAT	Prov.	Comune	Servizio Acqua all'ingrosso	Servizio Acquedotto	Servizio Fognatura	Servizio Depurazione
72001	BA	Acquaviva delle Fonti		X	X	X
72002	BA	Adelfia		X	X	X
72003	BA	Alberobello		X	X	X
72004	BA	Altamura		X	X	X
72006	BA	Bari		X	X	X
72008	BA	Binetto		X	X	X
72010	BA	Bitetto		X	X	X
72011	BA	Bitonto		X	X	X
72012	BA	Bitritto		X	X	X
72014	BA	Capurso		X	X	X
72015	BA	Casamassima		X	X	X
72016	BA	Cassano delle Murge		X	X	X
72017	BA	Castellana Grotte		X	X	X
72018	BA	Cellamare		X	X	X
72019	BA	Conversano	X	X	X	X
72020	BA	Corato		X	X	X
72021	BA	Gioia del Colle		X	X	X
72022	BA	Giovinazzo		X	X	X
72023	BA	Gravina in Puglia		X	X	X
72024	BA	Grumo Appula		X	X	X
72025	BA	Locorotondo		X	X	X
72027	BA	Modugno		X	X	X
72028	BA	Mola di Bari		X	X	X
72029	BA	Molfetta		X	X	X
72030	BA	Monopoli		X	X	X
72031	BA	Noci		X	X	X
72032	BA	Noicattaro		X	X	X
72033	BA	Palo del Colle		X	X	X
72034	BA	Poggiorsini		X	X	X
72035	BA	Polignano a Mare		X	X	X
72036	BA	Putignano	X	X	X	X
72037	BA	Rutigliano		X	X	X
72038	BA	Ruvo di Puglia		X	X	X
72039	BA	Sammichele di Bari		X	X	X

ATO PUGLIA CONVENZIONE

72040	BA	Sannicandro di Bari		X	X	X
72041	BA	Santeramo in Colle		X	X	X
72043	BA	Terlizzi		X	X	X
72044	BA	Toritto		X	X	X
72046	BA	Triggiano		X	X	X
72047	BA	Turi		X	X	X
72048	BA	Valenzano		X	X	X
110001	BAT	Andria		X	X	X
110002	BAT	Barletta		X	X	X
110003	BAT	Bisceglie		X	X	X
110004	BAT	Canosa di Puglia		X	X	X
110005	BAT	Margherita di Savoia		X	X	X
110006	BAT	Minervino Murge		X	X	X
110007	BAT	San Ferdinando di		X	X	X
110008	BAT	Spinazzola		X	X	X
110009	BAT	Trani		X	X	X
110010	BAT	Trinitapoli		X	X	X
74001	BR	Brindisi		X	X	X
74002	BR	Carovigno	X	X	X	X
74003	BR	Ceglie Messapica		X	X	X
74004	BR	Cellino San Marco		X	X	X
74005	BR	Cisternino		X	X	X
74006	BR	Erchie		X	X	X
74007	BR	Fasano		X	X	X
74008	BR	Francavilla Fontana		X	X	X
74009	BR	Latiano		X	X	X
74010	BR	Mesagne		X	X	X
74011	BR	Oria		X	X	X
74012	BR	Ostuni		X	X	X
74013	BR	San Donaci		X	X	X
74014	BR	San Michele Salentino		X	X	X
74015	BR	San Pancrazio		X	X	X
74016	BR	San Pietro Vernotico		X	X	X
74017	BR	San Vito dei Normanni		X	X	X
74018	BR	Torchiarolo		X	X	X
74019	BR	Torre Santa Susanna		X	X	X
74020	BR	Villa Castelli		X	X	X
71001	FG	Accadia	X	X	X	X
71002	FG	Alberona		n.g	n.g	X
71003	FG	Anzano di Puglia	X	X	X	X
71004	FG	Apricena		X	X	X
71005	FG	Ascoli Satriano	X	X	X	X

ATO PUGLIA CONVENZIONE

71006	FG	Biccari		n.g	n.g	n.g.
71007	FG	Bovino	X	X	X	X
71008	FG	Cagnano Varano		X	X	X
71009	FG	Candela		X	X	X
71010	FG	Carapelle		X	X	X
71011	FG	Carlantino	X	n.g	n.g	X
71012	FG	Carpino	X	X	X	X
71013	FG	Casalnuovo	X	X	X	X
71014	FG	Casalvecchio di Puglia	X	X	X	X
71015	FG	Castelluccio dei Sauri		X	X	X
71016	FG	Castelluccio	X	X	X	X
71017	FG	Castelnuovo della		X	X	X
71018	FG	Celenza Valfortore		n.g	n.g	X
71019	FG	Celle di San Vito		n.g	n.g	X
71020	FG	Cerignola		X	X	X

71021	FG	Chieuti		X	X	X
71022	FG	Deliceto	X	X	X	X
71023	FG	Faeto		n.g	n.g	X
71024	FG	Foggia		X	X	X
71025	FG	Ischitella		X	X	X
71026	FG	Isole Tremiti		X	X	X
71027	FG	Lesina	X	X	X	X
71028	FG	Lucera		X	X	X
71029	FG	Manfredonia	X	X	X	X
71031	FG	Mattinata		X	X	X
71033	FG	Monte Sant'Angelo	X	X	X	X
71032	FG	Monteleone di Puglia		X	X	X
71034	FG	Motta Montecorvino		X	X	X
71063	FG	Ordona		X	X	X
71035	FG	Orsara di Puglia	X	X	X	X
71036	FG	Orta Nova		X	X	X
71037	FG	Panni		X	X	X
71038	FG	Peschici		X	X	X
71039	FG	Pietramontecorvino		X	X	X
71040	FG	Poggio Imperiale		X	X	X
71041	FG	Rignano Garganico		X	X	X
71042	FG	Rocchetta	X	X	X	X
71043	FG	Rodi Garganico		X	X	X
71044	FG	Roseto Valfortore	X	X	X	X
71046	FG	San Giovanni Rotondo		X	X	X
71047	FG	San Marco in Lamis		X	X	X

ATO PUGLIA CONVENZIONE

71048	FG	San Marco la Catola	X	n.g	n.g	X
71049	FG	San Nicandro		X	X	X
71050	FG	San Paolo di Civitate	X	X	X	X
71051	FG	San Severo		X	X	X
71052	FG	Sant'Agata di Puglia	X	X	X	X
71053	FG	Serracapriola		X	X	X
71054	FG	Stornara		X	X	X
71055	FG	Stornarella		X	X	X
71056	FG	Torremaggiore	X	X	X	X
71058	FG	Troia	X	X	X	X
71059	FG	Vico del Gargano		X	X	X
71060	FG	Vieste		X	X	X
71061	FG	Volturara Appula		n.g	n.g	n.g.
71062	FG	Volturino	X	n.g	n.g	X
71064	FG	Zapponeta		X	X	X
75001	LE	Acquarica-Presicce		X	X	X
75002	LE	Alessano		X	X	X
75003	LE	Alezio		X	X	X
75004	LE	Alliste		X	n.g.	n.g.
75005	LE	Andrano		X	X	X
75006	LE	Aradeo		X	X	X
75007	LE	Arnesano		X	X	X
75008	LE	Bagnolo del Salento		X	X	X
75009	LE	Botrugno		X	X	X
75010	LE	Calimera		X	X	X
75011	LE	Campi Salentina		X	X	X
75012	LE	Cannole		X	X	X
75013	LE	Caprarica di Lecce		X	X	X
75014	LE	Carmiano		X	X	X
75015	LE	Carpignano Salentino		X	X	X
75016	LE	Casarano		X	X	X
75017	LE	Castri di Lecce		X	X	X
75018	LE	Castrignano de' Greci		X	X	X
75019	LE	Castrignano del Capo		X	X	X
75096	LE	Castro		X	X	X
75020	LE	Cavallino		X	X	X
75021	LE	Collepasso		X	X	X
75022	LE	Copertino		X	X	X
75023	LE	Corigliano d'Otranto		X	X	X
75024	LE	Corsano		X	X	X
75025	LE	Cursi		X	X	X
75026	LE	Cutrofiano		X	X	X

ATO PUGLIA CONVENZIONE

75027	LE	Diso		X	X	X
75028	LE	Gagliano del Capo		X	X	X
75029	LE	Galatina		X	X	X
75030	LE	Galatone		X	X	X
75031	LE	Gallipoli		X	X	X
75032	LE	Giuggianello		X	X	X
75033	LE	Giurdignano		X	X	X
75034	LE	Guagnano		X	X	X
75035	LE	Lecce		X	X	X
75036	LE	Lequile		X	X	X
75037	LE	Leverano		X	X	X
75038	LE	Lizzanello		X	X	X
75039	LE	Maglie		X	X	X
75040	LE	Martano		X	X	X
75041	LE	Martignano		X	X	X
75042	LE	Matino		X	X	X
75043	LE	Melendugno		X	X	X
75044	LE	Melissano		X	X	X
75045	LE	Melpignano		X	X	X
75046	LE	Miggiano		X	X	X
75047	LE	Minervino di Lecce		X	X	X
75048	LE	Monteroni di Lecce		X	X	X
75049	LE	Montesano Salentino		X	X	X
75050	LE	Morciano di Leuca		X	X	X
75051	LE	Muro Leccese		X	X	X
75052	LE	Nardò		X	X	X
75053	LE	Neviano		X	X	X
75054	LE	Nociglia		X	X	X
75055	LE	Novoli		X	X	X
75056	LE	Ortelle		X	X	X
75057	LE	Otranto		X	X	X
75058	LE	Palmariggi		X	X	X
75059	LE	Parabita		X	X	X
75060	LE	Patù		X	X	X
75061	LE	Poggiardo		X	X	X
75097	LE	Porto Cesareo		X	X	X
75063	LE	Racale		X	X	X
75064	LE	Ruffano		X	X	X
75065	LE	Salice Salentino		X	X	X
75066	LE	Salve		X	X	X
75095	LE	San Cassiano		X	X	X

ATO PUGLIA CONVENZIONE

75068	LE	San Cesario di Lecce		X	X	X
75069	LE	San Donato di Lecce		X	X	X
75071	LE	San Pietro in Lama		X	X	X
75067	LE	Sanarica		X	X	X
75070	LE	Sannicola		X	X	X
75072	LE	Santa Cesarea Terme		X	X	X
75073	LE	Scorrano		X	X	X
75074	LE	Seclì		X	X	X
75075	LE	Sogliano Cavour		X	X	X
75076	LE	Soletto		X	X	X
75077	LE	Specchia		X	X	X
75078	LE	Spongano		X	X	X
75079	LE	Squinzano		X	X	X
75080	LE	Sternatia		X	X	X
75081	LE	Supersano		X	X	X
75082	LE	Surano		X	X	X
75083	LE	Surbo		X	X	X
75084	LE	Taurisano		X	X	X
75085	LE	Taviano		X	X	X
75086	LE	Tiggiano		X	X	X
75087	LE	Trepuzzi		X	X	X
75088	LE	Tricase		X	X	X
75089	LE	Tuglie		X	X	X
75090	LE	Ugento		X	X	X
75091	LE	Uggiano la Chiesa		X	X	X
75092	LE	Veglie		X	X	X
75093	LE	Vernole		X	X	X
75094	LE	Zollino		X	X	X
73001	TA	Avetrana		X	X	X
73002	TA	Carosino		X	X	X
73003	TA	Castellaneta		X	X	X
73004	TA	Crispiano		X	X	X
73005	TA	Faggiano		X	X	X
73006	TA	Fragagnano		X	X	X
73007	TA	Ginosa		X	X	X
73008	TA	Grottaglie		X	X	X
73009	TA	Laterza		X	X	X
73010	TA	Leporano		X	X	X
73011	TA	Lizzano		X	X	X
73012	TA	Manduria		X	X	X
73013	TA	Martina Franca		X	X	X

ATO PUGLIA CONVENZIONE

73014	TA	Maruggio		X	X	X
73015	TA	Massafra		X	X	X
73016	TA	Monteiasi		X	X	X
73017	TA	Montemesola		X	X	X
73018	TA	Monteparano		X	X	X
73019	TA	Mottola	X	X	X	X
73020	TA	Palagianello		X	X	X
73021	TA	Palagiano		X	X	X
73022	TA	Pulsano		X	X	X
73023	TA	Roccaforzata		X	X	X
73024	TA	San Giorgio Ionico		X	X	X
73025	TA	San Marzano di San		X	X	X
73026	TA	Sava		X	X	X
73029	TA	Statte		X	X	X
73027	TA	Taranto		X	X	X
73028	TA	Torricella		X	X	X

4.6 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione e degli atti alla stessa allegati e previa adozione delle misure necessarie per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione.

4.1 L'EGA e il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO non operano altri gestori conformi, anche tenuto conto del fatto che la Legge Regionale n. 28/99 non ha individuato gestioni salvaguardate.

4.2 Alla data della presente Convenzione risultano escluse dal S.I.I. dell'ATO Puglia quali gestioni in forma autonoma, le Amministrazioni dei seguenti Comuni: Biccari e Volturara Appula.

4.3 Non sono oggetto della presente Convenzione i seguenti servizi:

- a) servizio di acquedotto per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente;
- b) servizio di fognatura e/ o depurazione per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente, fatti salvi gli usi di cui alla L.R. n. 27/2008;
- c) i servizi disciplinati dal R.R. 26/2011 e ss.mm;
- d) le attività di compostaggio.

Il carattere di prevalenza è determinato dal maggior volume prelevato o scaricato per usi civili rispetto ai restanti usi.

Art. 5

Beni realizzati da Enti Locali e/o da terzi

5.1 I beni e le opere gestite dai Comuni che rientrano nell'ATO Puglia, , devono essere consegnati al Gestore in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 147 e 172 del D.lgs. n. 152/06 nonché del vigente Protocollo d'intesa per l'assunzione in gestione delle opere approvato dall'EGA.

5.2 Le opere di estendimento delle reti idriche e fognarie realizzate dai Comuni per provvedere all'adeguamento del Servizio in relazione ai piani urbanistici a carico degli oneri di

urbanizzazione, sono successivamente affidate in gestione al Gestore con le modalità disciplinate dal vigente Protocollo d'intesa per l'assunzione in gestione delle opere approvato dall'EGA.

- 5.3 Le opere del sistema di approvvigionamento primario gestite dal Gestore sono individuate nel PdA allegato alla presente Convenzione e sono a servizio prevalente dell'ATO Puglia.
- 5.4 In attuazione dell'art. 153, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, al Gestore sono affidate in concessione d'uso gratuita, le infrastrutture idriche funzionali all'erogazione del Servizio, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza eventualmente realizzate direttamente e sotto la loro responsabilità dagli Enti Locali e/o dai terzi come precisato nel precedente comma 5.2, assumendone la gestione, e assicurandone l'utilizzazione per il Servizio alle condizioni stabilite. Tali beni non concorreranno alla determinazione delle penalità previste dalla presente Convenzione per il periodo decorrente dalla relativa presa in carico fino al successivo periodo regolatorio. In occasione della relativa revisione ordinaria della tariffa, l'EGA terrà conto dei suddetti beni ai fini della determinazione dei Livelli del Servizio e degli eventuali maggiori oneri o ricavi, valutandone lo stato di conservazione e funzionalità in contraddittorio con il Gestore almeno due mesi prima della relativa revisione ordinaria della tariffa.

Art. 6

Obblighi e responsabilità del Gestore

- 6.1 Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati.
- 6.2 Il Gestore, nell'espletamento del S.I.I., è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia. Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative o regolamentari che potranno intervenire in materia.
- 6.3 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni affidate al medesimo al momento della concessione, e di quelle successivamente affidate al Gestore nonché di quelle realizzate direttamente dal medesimo. Tutti gli impianti, le opere e le canalizzazioni del Servizio di cui al presente articolo restano di proprietà degli Enti Locali.
- 6.4 Il Gestore terrà sollevati e indenni l'EGA e gli Enti locali da ogni danno o pregiudizio che possa derivare a terzi in relazione all'espletamento del S.I.I. salvo in caso di dolo o colpa dei soggetti anzidetti.
- 6.5 Nell'espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e di recepimento di esse nell'ordinamento italiano in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
- 6.6 Il Gestore è tenuto, altresì, al rispetto della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e altre leggi di riferimento in materia.
- 6.7 Il Gestore si obbliga a osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico; ad aver cura che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro pro tempore vigente, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- 6.8 Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata della presente Convenzione, delle capacità finanziarie e tecniche del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all'EGA ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita delle predette capacità.
- 6.9 Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o affitto di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, lo stesso è tenuto alla comunicazione preliminare del relativo progetto all'EGA, il quale valuta che dette operazioni siano coerenti con il Servizio erogato e non inficino i presupposti e le previsioni della presente Convenzione, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento secondo la modalità in house.

Art. 7

Obbligazioni verso terzi

- 7.1 Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi – ad eccezione dei contratti eventualmente stipulati dal Gestore con gli Enti Finanziatori – devono includere una clausola che obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore Subentrante di sostituirsi al Gestore in caso di scadenza sia naturale che anticipata della presente Convenzione.

Art. 8

Durata della Convenzione

- 8.1 Tenuto conto del PdI che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del PEF, di cui al successivo articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni 20 (venti) decorrenti dal 1° gennaio 2026 e sino al 31.12.2045.
- 8.2 Il Gestore si impegna alla prosecuzione della gestione del S.I.I. oltre il termine della presente Convenzione, fino alla formale consegna delle opere e degli impianti ad altro gestore indicato dall' EGA, alle condizioni di cui alla presente Convenzione, fermo restando quanto stabilito da ARERA circa il riconoscimento del valore residuo delle immobilizzazioni alla scadenza della concessione così come indicato all'art.1 della presente Convenzione.
- 8.3 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11, e s.m.i;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione di ARERA.
- 8.4 Nei casi di cui al comma 8.3, il Gestore presenti motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico finanziario, e ne dà comunicazione ad ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro 60 (sessanta) giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Titolo II **IL PIANO D'AMBITO**

Articolo 9 **Contenuto del Piano d'Ambito (PdA)**

9.1 Il PdA, allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del D.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture, che restano di proprietà degli Enti titolari, affidate al Gestore, precisandone lo stato di funzionamento, sulla base dell'aggiornamento dell'Inventario dei beni affidati al Gestore, di cui alla Convenzione del 30 settembre 2002;
- b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione, nonché le aree caratterizzate da una consistente fluttuazione stagionale. Il PdI, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite da ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del PdI;
- d) il *Piano Economico Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del Piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite da ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'Autorità nazionale. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il Piano - composto anche da Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
Tale Piano, in caso di nuovo affidamento ai sensi della normativa vigente deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso e iscritta nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

9.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del PdA, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

9.3 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, secondo criteri di efficienza.

- 9.4 Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al S.I.I. e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del PdA.

Articolo 10

Aggiornamento del Piano d'Ambito (PdA)

- 10.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'Autorità nazionale, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti da ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
- a) l'*aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI)*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato da ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - b) *la definizione o l'aggiornamento del Piano delle Opere Strategiche (POS)*, che specifica le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione di opere ritenute strategiche e considerate prioritarie dall'EGA ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio;
 - c) *l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata da ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
 - d) *la Convenzione di gestione*, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta da ARERA.
- 10.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 10.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del PdA ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
- 10.4 È fatta comunque salva la possibilità per l'EGA di effettuare revisioni straordinarie al PdA dovute a cause oggettive o a eventi non prevedibili al momento della revisione periodica, anche prima della scadenza prevista per la revisione periodica, utilizzando le risorse tariffarie e l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali, della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea. In tal caso l'EGA comunica al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al PEF e alle tariffe del PdA nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'EGA indica anche al Gestore i tempi entro i quali la variante dovrà essere attuata.

Articolo 11

Programma degli Interventi (PdI)

- 11.1 Il Gestore prende atto che il PdA, allegato alla presente Convenzione, individua in via preliminare le opere, gli impianti e gli interventi sull'attuale sistema infrastrutturale, necessari al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi del SII, e che essi sono dettagliati nel Piano degli Interventi, contenuto nel PdA stesso ai sensi dell'art. 151, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.
- 11.2 Gli interventi programmati consentono il raggiungimento degli obiettivi del servizio e il rispetto degli obblighi derivanti dalle normative vigenti.
Il PdI dovrà essere adeguato, nel tempo, alle variazioni delle esigenze della popolazione e delle caratteristiche delle risorse, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative comunitarie, nazionali e regionali, dall'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati, nonché da fatti naturali od imprevedibili.
- 11.3 Il Gestore predispone e trasmette all'EGA la proposta di PdI secondo le modalità ed i tempi stabiliti da ARERA con proprie disposizioni. La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel PdI è proposta dal Gestore in base agli obiettivi definiti dall'EGA.
- 11.4 Ogni nuovo intervento che si intende realizzare in difformità al Piano degli Interventi approvato che non alteri la previsione economica complessiva di spesa prevista in ciascun anno dal medesimo PdI deve essere preventivamente autorizzato dall'EGA che, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, potrà individuare, anche su proposta del Gestore, gli interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica temporale di realizzazione.
- 11.5 In caso di realizzazione di opere non autorizzate poiché non strettamente funzionali all'erogazione del S.I.I., l'EGA si riserva il diritto di esclusione anche delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione dell'indennizzo da corrispondere al termine dell'affidamento.
- 11.6 Il Gestore riconosce che sono a suo esclusivo carico tutte le attività necessarie per l'attuazione degli interventi previsti nel PdA ivi comprese la progettazione a qualsiasi livello, la direzione lavori e la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione del PdI, nel pieno rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici.
- 11.7 Ai sensi dell'art. 158-*bis* D.Lgs. n. 152/2006, i progetti definitivi delle opere, degli interventi e degli impianti previsti nel PdI compresi nel PdA., nonché le loro modifiche sostanziali, sono approvati dall'EGA, che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della l. n. 241/1990.

Titolo III

STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 12

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario

- 12.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, secondo criteri di

efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria di ARERA nel rispetto del PEF Regolatorio e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario ivi indicate, nonché nel rispetto di quanto precisato nella presente Convenzione e nei suoi allegati e ciò per tutta la durata della Convenzione stessa.

- 12.2 Le parti convengono che i termini e le condizioni di cui alla Convenzione e ai relativi allegati assicurano l'Equilibrio Economico Finanziario per l'intera durata dell'affidamento, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006, in considerazione della finanziabilità degli interventi programmati dal PdA e dei relativi obblighi di rimborso e che il Gestore eserciti una particolare attenzione al fine di evitare condizioni sfavorevoli alla detta finanziabilità.

Articolo 13

Istanza di riequilibrio economico finanziario

- 13.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
- 13.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 13.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento e fornire tutti i dati necessari all'aggiornamento del PEF Regolatorio, affinché questo possa raccordarsi con il PEF Gestore.
- 13.4 L'EGA valuterà la proposta e adotterà i provvedimenti ritenuti idonei al superamento della difficoltà con possibilità di avvio di istruttoria volta all'analisi dell'andamento gestionale nell'ambito del S.I.I.

Articolo 14

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario

- 14.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione di ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità,
 - allocazione temporale dei conguagli,
 - rideterminazione del deposito cauzionale,
 - revisione dell'articolazione tariffaria,
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
 - b) revisione del Pdl, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;

- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
 - e) eventuali ulteriori misure definite dalle Parti.
- 14.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
- 14.3 Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio *pro tempore* vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 14.1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.

Articolo 15

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

- 15.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione e trasmette ad ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione di ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
- 15.2 ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
- 15.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture del S.I.I. nonché delle eventuali transazioni infragruppo del Servizio stesso, al fine di assicurare l'efficienza dei costi di gestione.
- 15.4 In ogni caso ove le parti non raggiungano un accordo sulla necessità di procedere a un riequilibrio economico finanziario e/o sulle eventuali misure di riequilibrio da adottare a tal fine, decorsi ulteriori quattro mesi dal termine di cui al precedente comma 15.1, il Gestore avrà la facoltà di recedere dalla Convenzione compatibilmente con la regolamentazione di settore e secondo quanto stabilito nella presente Convenzione.

Titolo IV

CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 16

Procedura di subentro alla gestione unica d'Ambito e corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente

- 16.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 16.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del Servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

- 16.3 L'EGA perfeziona l'affidamento al nuovo Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando ad ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 16.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione di ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA prevedendone l'obbligo di pagamento da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione. L'EGA delibera entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della proposta e trasmette ad ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi 60 (sessanta) giorni, avendo cura di valorizzare anche eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dalla stessa Autorità nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e il recupero dell'eventuale onere fiscale sostenuto dal soggetto Gestore uscente anche sulla componente FoNI, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento, in conformità alla regolazione ARERA *pro tempore* vigente. L'indennità che dovrà essere riconosciuta al Gestore è valutata sulla base del Valore Netto Contabile Regolatorio al termine della concessione salvo la necessità di conguaglio relativa all'ultimo anno di gestione, da verificare dopo che siano stati definitivamente chiusi i libri contabili del Gestore (e predisposto il corrispondente *unbundling*) e sia quindi subentrato nel Servizio il nuovo Gestore subentrante. Il conguaglio è valutato con le medesime modalità di calcolo dell'indennità e in coerenza col sistema tariffario vigente al momento della scadenza dell'affidamento.
- Il valore residuo dei cespiti del gestore del SII, è determinato dall'EGA ai sensi della normativa regolatoria *pro tempore* vigente ed è soggetto ad aggiornamento in esito alla definizione dei dati consuntivi del bilancio regolatorio relativo all'ultimo anno di gestione.
- 16.5 In caso di disaccordo del Gestore uscente in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni ad ARERA entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
- 16.6 L'EGA dovrà prevedere, quale requisito di ammissione alla procedura di nuovo affidamento del Servizio e a pena di esclusione, la prestazione da parte del gestore subentrante in favore del gestore uscente di una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da un primario istituto di credito con un *rating*, assegnato almeno da un'agenzia, non inferiore a BBB+ o Baa1 per un ammontare pari al valore di riscatto finale.
- 16.7 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il gestore uscente trasferisce al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. Il gestore subentrante, inoltre, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi in capo al gestore uscente.
- 16.8 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore vigente al momento del subentro, il personale che precedentemente all'affidamento del Servizio risulti alle dipendenze del gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del S.I.I., osservate le procedure di informazione e

consultazione delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 47, commi 1 e 2, della Legge n. 428/90.

16.9 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA in caso di scadenza ovvero risoluzione ovvero recesso dalla Convenzione, nel termine indicato, il gestore uscente prosegue nella gestione del Servizio fino al subentro del nuovo gestore - limitatamente alle attività ordinarie e senza obbligo di realizzare alcun ulteriore intervento o investimento, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della Convenzione fino all'integrale adempimento da parte del nuovo gestore dei relativi obblighi, comunque entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Il Gestore deve mantenere gli *standard* tecnici ed organizzativi come da regolazione ARERA *pro tempore* vigente ed ha l'obbligo di realizzare solo gli interventi strettamente necessari a mantenere gli *standard* organizzativi dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione purché il livello di investimenti per l'effettuazione degli stessi non superi quello dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata dalla Convenzione.

16.10 Ove si verifichi la condizione di cui al comma precedente, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo. La piena efficacia della Convenzione stipulata con il gestore entrante sarà subordinata all'effettivo pagamento del valore di subentro.

Titolo V

ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 17

Ulteriori obblighi dell'EGA

17.1 L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria per il soggetto Gestore e per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione di ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al S.I.I. adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del Servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA, così come specificato nel Disciplinare tecnico;

- g) controllare le attività del Gestore ai fini del rispetto della vigente Carta del Servizio nei riguardi dell'utenza e delle parti interessate;
- h) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di Servizio previsti dal PdA.

17.2 L'EGA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre la versione definitiva, coerentemente e nei tempi previsti, il PdI e il PEF Regolatorio;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione;
- d) l'EGA, a completamento delle azioni di verifica e convalida dei dati trasmessi dal Gestore nell'ambito dell'RQTI e RQSII, è tenuto a comunicare all'ARERA, secondo le tempistiche e modalità da essa definite, i dati di qualità in relazione ai valori assunti nell'anno precedente, dandone contestuale comunicazione al Gestore.

Articolo 18

Ulteriori obblighi e responsabilità del Gestore

18.1 Il Gestore, nell'espletamento della gestione del Servizio, è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA e assunti dalla presente Convenzione, oltreché dal PdA;
- b) adempiere a tutti gli obblighi previsti dal Disciplinare tecnico e dal PdA di tempo in tempo vigente e dalla Carta del Servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione ARERA, nonché impegnarsi a rispettare tutto quanto espressamente indicato nel Regolamento del SII;
- c) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- d) adottare la Carta del Servizio in conformità alla normativa vigente, alla regolazione ARERA e al Regolamento del SII;
- e) provvedere alla realizzazione degli investimenti previsti dal PdI e dal POS come precedentemente definiti, fermo restando la facoltà dell'EGA di richiedere ulteriori investimenti funzionali agli obiettivi del PdA, fatto salvo l'equilibrio economico finanziario della gestione.
- f) eseguire la manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio, nel rispetto di quanto stabilito nel PdI e nel POS pro tempore vigenti, in coerenza con il PdA vigente;
- g) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del Servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- h) ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 165 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 31/2001, a dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e di laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo e imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori;

- i) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del SII, nei tempi e con le modalità previste dalla pertinente normativa e dalla regolazione ARERA nonché sulla base di quanto definito nel Disciplinare tecnico del SII e ferma restando la copertura tariffaria degli eventuali maggiori costi di investimento e di gestione che da tali richieste dovessero derivare;
- j) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- k) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- l) adottare tutte le misure e cautele opportune o necessarie a tutelare e salvaguardare la integrità degli impianti assunti in gestione al fine di garantire la corretta erogazione del servizio ad esso affidato
- m) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del S.I.I. in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- n) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
- o) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- p) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- q) curare l'aggiornamento dell'Atto di Ricognizione, attenendosi alle tempistiche riportate e definite nel Disciplinare tecnico;
- r) proseguire nella gestione del Servizio fino al subentro del nuovo gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla presente Convenzione;
- s) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA dalla presente Convenzione e dal Disciplinare Tecnico;
- t) corrispondere all'EGA gli importi relativi alla componente di spesa di funzionamento dell'EGA definita nel VRG di ciascuna annualità;
- u) consentire l'effettuazione da parte dell'EGA, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche mettendo a disposizione tutte le informazioni che l'EGA ritenga opportuno o necessario compiere/acquisire in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti, dati contabili, purché attinenti ai servizi oggetto dell'affidamento, previo preavviso scritto, di norma entro un tempo non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, salvo riduzione nel caso ricorrano particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino gli eventuali termini ridotti di preavviso;
- v) realizzare nuove opere e impianti in riferimento alla competenza del Gestore per le progettazioni, affidamento lavori inerenti alle opere del Servizio secondo la normativa nazionale ed europea vigente ed applicabile;
- w) aggiornare l'inventario in base alle opere realizzate attenendosi alle tempistiche riportate e definite nel Disciplinare tecnico;
- x) effettuare la progettazione delle opere previste dal Pdl nonché dal POS, la direzione lavori e il collaudo, anche tramite affidamento di incarichi esterni, la verifica e la validazione della progettazione, secondo le disposizioni del vigente Codice dei

- contratti pubblici e comunque della vigente normativa europea, nazionale e regionale applicabile;
- y) affidare i lavori, le forniture e i servizi a terzi, secondo le disposizioni del vigente Codice dei contratti pubblici e comunque della vigente normativa europea, nazionale e regionale applicabile.

Art. 19

Dismissione e restituzione ai Comuni di opere non funzionali al SII

- 19.1 Qualora talune reti, opere, impianti o attrezzature dovessero addivenire nel tempo, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per il Servizio, il Gestore provvederà, salvi i casi d'indisponibilità ex lege dei predetti beni, alla loro semplice restituzione dei ridetti e delle aree di sedime all'Ente proprietario previa dichiarazione di sopravvenuta inservibilità. Tale restituzione può avvenire a seguito della scadenza della concessione o nel corso della stessa, previo consenso dell'EGA, tramite la sottoscrizione di apposito Protocollo d'Intesa.
- 19.2 Nel caso in cui la inservibilità di reti, opere ed impianti sopravvenga in ragione della loro delocalizzazione e/o rinnovazione in altra sede, le spese degli interventi di ripristino delle aree, se richiesti dall'Ente proprietario, potranno essere imputati nel quadro economico dell'intervento di delocalizzazione e/o rinnovazione in altra sede, previa apposita previsione e autorizzazione da parte dell'EGA.
- 19.3 Gli elenchi delle opere da restituire, saranno oggetto di aggiornamento dell'inventario di cui all'art. 9 della presente Convenzione.

Articolo 20

Rapporti tra Grossista, EGA e Gestore

- 20.1. L'EGA provvede alla predisposizione tariffaria, secondo le norme e le procedure previste dalla regolazione ARERA *pro tempore* vigente, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Grossista e all'EGA.
- 20.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.

Art. 21

Delega della potestà espropriativa

- 21.1 L'EGA, ai sensi dell'art. 158 bis comma 3 e in applicazione dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i in combinato con l'art. 3 comma 4 della L.R. 03/2005, delega al soggetto Gestore l'esercizio dei poteri espropriativi di cui il medesimo Ente risulti titolare ai sensi di legge. Sono fatti salvi i casi per i quali l'EGA specificherà espressamente l'esclusione della delega nell'atto di approvazione del progetto dichiarativo della Pubblica Utilità.
- 21.2 In attuazione di quanto disposto al precedente comma, le parti concordano che l'ambito di estensione della delega, ove non espressamente esclusa, comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità, ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del

progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità. Gli estremi della delega, inoltre, vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

- 21.3 La titolarità dei beni espropriati è intestata agli enti locali come individuati dall'art.143 del D.Lgs. 152/2006. Tali beni seguono la disciplina generale dei beni demaniali e strumentali al S.I.I. e, pertanto, alla scadenza della presente Convenzione o, in caso di risoluzione della stessa, riscatto o recesso saranno restituiti all'ente locale.
- 21.4 L'ambito di estensione della delega comprende, altresì, tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento di acquisizione sanante di cui all'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 s.m.i., ivi compresa l'emanazione del relativo decreto di acquisizione, ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi, così come meglio disciplinato dall'art. 5 del disciplinare di delega approvato con deliberazione AIP n. 55 del 04/08/2021.

Art. 22

Accordo per l'utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse.

- 22.1 L'EGA, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con specifico accordo sottoscritto con AQP nel giugno del 2024, si avvale della collaborazione, gestione e di service tecnico-amministrativa da parte di AQP mediante la messa a disposizione della struttura organizzativa, tecnica e gestionale di cui è dotato AQP, nonché quale Società affidataria della gestione, al fine di delegare ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, nonché successiva gestionale propedeutica alla presentazione ed ottenimento in nome e per conto del delegante di Concessione o di Autorizzazione provvisoria di utilizzo ed emungimento dei pozzi ed in ottemperanza del DPGR n. 575 del 21.12.2023 e di quanto ivi disposto sub da 11 a 16.
- 22.2 Segnatamente, in forza della collaborazione oggetto dell'Accordo, l'EGA delega AQP in suo nome e per conto, nella forma della messa a disposizione di service tecnico-operativo, all'espletamento delle attività elencate nel medesimo Accordo e finalizzate all'ottenimento di Concessione/Rinnovi di Concessione/Autorizzazioni provvisorie.

TITOLO VI LIVELLI E QUALITÀ DEL S.I.I.

Art. 23

Standard di qualità contrattuale e tecnica del Servizio

- 23.1 Il Gestore s'impegna a raggiungere gli *standard* di qualità contrattuale e tecnica stabiliti dalla relativa regolazione di ARERA e quelli eventualmente aggiuntivi definiti dall'EGA.
- 23.2 È facoltà dell'EGA, d'intesa con il Gestore, nei termini previsti dalla suddetta regolazione, individuare *standard* di qualità contrattuale e tecnica del Servizio più restrittivi di quelli minimi stabiliti a livello nazionale dall'ARERA. In tal caso, l'EGA definisce i tempi di adeguamento agli *standard* più restrittivi e ne riconosce la relativa premialità tariffaria secondo quanto previsto dalla regolazione *pro tempore* vigente definita da ARERA, fatto obbligo al Gestore di osservare gli *standard* più restrittivi eventualmente richiesti dall'EGA.
- 23.3 Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di Servizio per gli *standard* contrattuali e tecnici specifici definiti da ARERA il soggetto Gestore, nei tempi previsti dall'ARERA,

riconosce agli utenti, direttamente in fattura consumi, un indennizzo automatico di importo stabilito dalla regolazione ARERA.

- 23.4 La violazione degli *standard* contrattuali generali definiti da ARERA per due anni consecutivi può costituire presupposto per l'apertura di un procedimento sanzionatorio da parte di ARERA ai sensi di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.
- 23.5 Il Gestore deve assicurare le attività di registrazione, archiviazione e trasmissione delle informazioni afferenti alle prestazioni erogate agli utenti in relazione a ciascuno *standard* di qualità contrattuale e tecnica del Servizio, secondo quanto stabilito della relativa regolazione *pro tempore* vigente di ARERA.
- 23.6 Le modalità di adeguamento agli *standard* generali di qualità tecnica e contrattuale definiti da ARERA (macro-indicatori) sono definite nel Disciplinare Tecnico allegato alla presente Convenzione.
- 23.7 L'EGA si riserva di definire ulteriori indicatori e *standard* di prestazione tecnici, nei termini previsti dalla regolazione ARERA, sul presupposto che gli eventuali costi operativi e di investimento necessari al raggiungimento degli stessi debbano trovare copertura tariffaria.
- 23.8 Il Gestore deve assicurare le necessarie attività di aggiornamento della vigente Carta del SII e del Regolamento del SII alla luce delle evoluzioni della regolazione della qualità da parte di ARERA, garantendo l'informativa all'EGA, che dovrà approvare le proposte del Gestore relative ai suddetti documenti.

Art. 24

Carta del Servizio

- 24.1 La tutela degli interessi degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del Servizio e gli *standard* minimi di continuità e regolarità del Servizio.
- 24.2 Il Gestore deve redigere la Carta del Servizio in conformità ai principi e alle norme vigenti e in coerenza con la regolazione della Qualità contrattuale come da disposizioni ARERA nonché del PdA.
- 24.3 Il Gestore sottopone all'EGA la proposta di Carta del Servizio per la preventiva approvazione, previa le opportune consultazioni con le Associazioni dei Consumatori e con le parti interessate.
- 24.4 Il Gestore, fermo restando quanto previsto dalla Carta del Servizio, è tenuto altresì a dare attuazione ad ogni altra misura di tutela attiva dei diritti degli utenti e di sostegno alle utenze cosiddette deboli disposte dall'ARERA.

Art. 25

Regolamento del Servizio

- 25.1 Il Gestore deve predisporre il Regolamento del S.I.I., sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'EGA, in conformità ai principi ed alle norme vigenti ed in coerenza con le disposizioni ARERA e del PdA.

Art. 26

Manuale della Sicurezza

- 26.1 Il Gestore assicura l'adeguamento del Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dalla normativa tempo per tempo vigente, attestando l'ottenimento di tutti i necessari certificati.

Art. 27

Sistema di gestione Qualità e relativo Manuale

- 27.1 Il Gestore assicura l'adeguamento del Manuale della Qualità e delle relative procedure al fine di mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione ai sensi delle norme ISO 9001 vigenti.
S'intendono incluse le attività di progettazione e realizzazione delle infrastrutture, verifica e validazione dei progetti.

Art. 28

Piano di prevenzione dell'emergenza Idrica

- 28.1 Entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore aggiorna, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Piano di emergenza sottoponendolo ad approvazione dell'EGA e degli Enti Pubblici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In caso di mancata o parziale ottemperanza a tale obbligo si applica la penalità prevista dal Disciplinare Tecnico *pro tempore* vigente.

Art. 29

Piano di ricerca e riduzione delle perdite

- 29.1 Entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore aggiorna il Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, in coerenza con quanto previsto nel PdA e della normativa nazionale vigente sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'EGA. In caso di mancata o parziale ottemperanza a tale obbligo si applica la penalità prevista dal Disciplinare Tecnico *pro tempore* vigente.

Art. 30

Piano di gestione delle interruzioni del Servizio

- 30.1 Entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore aggiorna il Piano di gestione delle interruzioni del Servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'EGA e degli Enti competenti.
In caso di mancata o parziale ottemperanza a tale obbligo si applica la penalità prevista dal Disciplinare Tecnico *pro tempore* vigente.

**TITOLO VII:
TARIFFA DEL S.I.I.**

Articolo 31

Spese di funzionamento dell'EGA

- 31.1 Ai sensi della legge regionale del 30 maggio 2011, n.9 (art.13 co.3), è stabilita una quota massima pari al 20% delle spese di funzionamento dell'EGA a carico della tariffa del S.I.I.. Successive e specifiche determinazioni del costo a copertura delle spese di funzionamento dell'E.G.A. dovranno essere previste nel PEF regolatorio a base della determinazione delle tariffe da applicare agli utenti finali e sottoposte ad approvazione di ARERA in applicazione della normativa vigente.
- 31.2. Il pagamento delle somme di cui al precedente paragrafo 31.1, avverrà in due rate, la prima da versarsi al 31/12 dell'anno di competenza, la seconda entro il 30/06 dell'anno successivo, ferma restando la possibilità di eventuali conguagli a seguito dell'approvazione da parte di ARERA dell'importo ammesso in tariffa.

- 31.3 Le restanti spese di funzionamento dell'EGA sono a carico degli Enti locali ricadenti nell'ATO Puglia, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'AIP determinate in rapporto direttamente proporzionale all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune secondo l'ultimo censimento demografico dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
- 31.4 L'eventuale modifica della delimitazione dell'ATO, con l'inclusione di nuovi Comuni o l'esclusione di altri, comporta l'automatica rideterminazione delle quote di partecipazione sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 32

Tariffa del Servizio

- 32.1 La tariffa costituisce il corrispettivo del S.I.I.. Essa è determinata dall'EGA, sottoposta all'approvazione di ARERA in applicazione della normativa vigente, nonché nel rispetto dei criteri e delle condizioni determinate dall'ARERA stessa.
- 32.2 La tariffa annua è applicata dal Gestore successivamente all'approvazione da parte dell'EGA e a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Prima di tale determinazione il Gestore applica la tariffa per l'anno in corso calcolata sulla base del moltiplicatore theta risultante dal PEF già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie.
- 32.3 La tariffa del S.I.I. è articolata in conformità a quanto previsto dalla regolazione ARERA *pro tempore* vigente in materia di corrispettivi dei servizi idrici. I corrispettivi applicati all'utenza sono determinati applicando il moltiplicatore tariffario (theta) alle quote fisse e variabili della struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali. Il moltiplicatore tariffario si applica ai corrispettivi utenti finali ed ai corrispettivi utenti acqua all'ingrosso, nonché alle prestazioni accessorie, come di volta in volta definite dalla regolazione tariffaria ARERA *pro tempore* vigente, mentre resta in capo al Gestore l'applicazione dei corrispettivi dei contributi di allaccio idrici e fognari così come regolamentati e approvati dall'EGA nel Regolamento del S.I.I.
Per ciascuna variazione della tariffa e della sua articolazione, l'EGA provvede alla pubblicazione sul proprio Albo Pretorio mentre il Gestore assicura l'informazione all'utenza attraverso specifiche note in bolletta nonché sul proprio sito internet aziendale.
- 32.4 La tariffa è riscossa dal Gestore il quale incassa dagli utenti serviti l'intera tariffa fissata dal vigente schema regolatorio per lo svolgimento del Servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie.
- 32.5 Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la gestione del Servizio, salvo i ricavi del S.I.I. previsti dalla regolazione tariffaria ARERA *pro tempore* vigente ed eventuali partite di conguaglio ed oneri, tra periodi regolatori, che dovranno essere oggetto di specifici accordi tra le Parti.
- 32.6 La fornitura di acqua all'ingrosso a subdistributori e le prestazioni accessorie allo svolgimento del S.I.I. rientrano nei ricavi del Servizio ai fini del computo del moltiplicatore tariffario theta dell'ATO Unico Puglia, nei termini di quanto previsto dalla regolazione tariffaria ARERA *pro tempore* vigente.
- 32.7 Le modalità di erogazione del servizio di fornitura e le relative condizioni economiche, sono comunque disciplinati nel Regolamento del SII.

Art. 33

Allacciamento ai servizi: modalità e contributo

- 33.1 Il Gestore ha il diritto esclusivo di provvedere alla realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti alla condotta stradale, nonché le operazioni di derivazione dalla condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria. Le specifiche tecniche sono contenute nel Regolamento del S.I.I. (Allegato 2 - Disciplinare tecnico del servizio di allacciamento) allegato alla presente Convenzione.
- 33.2 Nel Disciplinare tecnico del servizio di allacciamento allegato al Regolamento del SII, sono fissati i prezzi di riferimento applicabili agli utenti per la realizzazione degli allacciamenti.
- 33.3 Gli allacciamenti sono realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le migliori tecnologie e modalità costruttive disponibili, in applicazione degli *standard* tecnici prefissati dal Gestore e comunicati all'EGA. L'utente è informato delle specifiche tecniche di allacciamento in sede di preventivo gratuito dei relativi lavori.
- 33.4 Con riferimento alle prescrizioni tecniche degli allacciamenti è compito dell'EGA mettere in atto qualunque opportuna azione a garantire il rispetto e il recepimento da parte dei singoli Comuni, nonché delle Aree metropolitane, dell'ATO Puglia delle specifiche modalità previste dal Disciplinare tecnico del servizio di allacciamento.
- 33.5 Sono fatte salve le regolamentazioni disposte dalle Amministrazioni comunali, per quanto di competenza, intendendosi che eventuali prescrizioni tecniche tali da dare origine a maggiori oneri rispetto al Disciplinare tecnico del servizio di allacciamento dovranno essere compensate a parte.

**Titolo VIII
CONTROLLI, PENALI E SANZIONI**

Art. 34

Controlli da parte dell'EGA

- 34.1 L'EGA controlla l'esercizio del S.I.I. da parte del Gestore al fine di:
- a) verificare e assicurare la corretta applicazione della tariffa del S.I.I. e delle disposizioni dell'ARERA, aventi ad oggetto anche la pianificazione, il monitoraggio, il controllo e la gestione del SII;
 - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e i livelli di servizio previsti dal PdA, dalla regolazione stabilita dall'ARERA in merito alla qualità contrattuale e tecnica e dal Disciplinare Tecnico per gli aspetti residui non ancora regolati o ulteriori rispetto a quelli individuati da ARERA, salvo il riconoscimento dei relativi maggiori costi;
 - c) valutare l'andamento economico finanziario della gestione affidata nonché il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del Servizio nel suo complesso;
 - d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del PdA e del relativo PdI, anche nel rispetto di quanto stabilito da ARERA;
 - e) verificare la corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento e nella Carta del Servizio a tutela dell'utenza.
- 34.2 L'attività di verifica degli *standard* tecnici generali definiti da ARERA (macro-indicatori) avviene secondo il metodo di controllo e il meccanismo incentivante di premialità/penalità definito da ARERA.

- 34.3 L'attività di verifica degli Obblighi di comunicazione e degli Scambi infragruppo avviene secondo il metodo di controllo e il sistema di penalità definiti nel Disciplinare Tecnico.
- 34.4 I dati da trasmettere all'EGA. come Obblighi di comunicazione sono quelli fissati nelle raccolte dati ARERA, oltre a quelli specificati nell'allegato Disciplinare tecnico.
- 34.5 Per il soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 6, il Gestore dovrà adottare il principio della separazione contabile tra le diverse attività d'impresa (c.d. *unbundling* contabile) conformemente alle regole di settore e per come sarà imposto dalle direttive ARERA *pro tempore* vigenti.
- 34.6 Il Gestore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche e mette a disposizione tutte le informazioni che l'EGA ritenga opportuno o necessario compiere/acquisire in ordine a documenti, progetti, opere e impianti, dati contabili, purché attinenti al Servizio oggetto di gestione. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso di almeno trenta giorni solari, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità e urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano gli eventuali termini ridotti di preavviso.
- 34.7 L'attività di controllo potrà essere esercitata dall'EGA, anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione, la direzione lavori, il collaudo e la gestione delle opere previste dal PdA di tempo in tempo vigente.
- 34.8 I controlli saranno effettuati dal personale dipendente dell'EGA, ovvero da tecnici da quest'ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie. In occasione dei sopralluoghi può essere effettuata ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.
- 34.9 Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione.
- 34.10 La disciplina dei dettagli per le verifiche e i sopralluoghi è riportata nel Disciplinare tecnico allegato alla presente.

Articolo 35

Penalità

- 35.1 L'EGA, in caso di mancato adempimento da parte del Gestore degli Obblighi di Comunicazione specificatamente definiti nel Disciplinare tecnico, può applicare, ove accertata la responsabilità in capo al Gestore, , specifiche penalità analiticamente indicate nell'ambito del Disciplinare tecnico al quale integralmente si rinvia.
- 35.3 I criteri e i meccanismi di calcolo delle penalità per il mancato adempimento dei singoli obblighi nonché il relativo tetto massimo sono stabiliti nel Disciplinare tecnico.
- 35.3 Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni anche in caso di mancata adozione nei termini previsti dalla Convenzione, dei Piani previsti agli artt.28, 29 e 30 che il Gestore, ai sensi della seguente Convenzione, deve predisporre e adottare.
- 35.4 In ogni caso, prima di procedere all'applicazione delle penalità, l'EGA provvederà alla contestazione per iscritto al Gestore dell'inadempimento che ha dato origine al

procedimento sanzionatorio, con indicazione dell'ammontare della penale che intende applicare secondo la procedura prevista dal Disciplinare Tecnico.

- 35.5 L'EGA provvederà a trasmettere la contestazione e l'eventuale successivo provvedimento sanzionatorio di cui al comma che precede al Gestore, affinché siano messe in atto, in primo luogo, tutte le necessarie azioni volte ad evitare e/o correggere i comportamenti contestati nel procedimento sanzionatorio.

Articolo 36

Sanzioni

- 36.1 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione l'EGA applica tutti i poteri sanzionatori al medesimo attribuiti dalla normativa vigente, anche con particolare riferimento a quelli definiti dalla pertinente legislazione regionale.
- 36.2 L'EGA è tenuto a segnalare ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Cauzione e garanzie

- 37.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.
- 37.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il soggetto Gestore è tenuto ad aggiornare ogni cinque anni l'importo della fideiussione prestata in favore dell'EGA quale cauzione ferma restando la valorizzazione nella tariffa del S.I.I. del costo relativo al rinnovo della fideiussione stessa quale costo sostenuto dal Gestore medesimo.
- 37.2bis Ai fini dell'individuazione del grado di copertura disposto dalla normativa *pro tempore* vigente per l'aggiornamento della garanzia fideiussoria, si prevede che tale garanzia sia tale da coprire, annualmente, lo 0,85% del valore degli interventi programmati, al netto dei contributi pubblici, nei primi cinque anni di gestione e debba essere aggiornata, con il più recente dato di programmazione, all'inizio di ogni quinquennio in modo da coprire gli interventi da realizzare nel quinquennio successivo.
- 37.2ter L'EGA, previo assenso del Gestore e su specifica motivata disposizione, può richiedere al Gestore di prestare eventuali ulteriori garanzie fideiussorie che si rendano necessarie per effetto di innovazioni normative e regolamentari, ferma restando l'adeguata e integrale copertura tariffaria dei maggiori costi da queste derivanti.
- 37.3 Il Gestore s'impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo della fideiussione e a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi la relativa data di scadenza, fermo restando il rinnovo della polizza anteriormente alla sua scadenza.
- 37.4 Da detta cauzione l'EGA potrà eventualmente prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per le inadempienze agli obblighi e previste nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.

- 37.5 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione scritta della stessa EGA, pena la risoluzione del contratto dopo 3 (tre) mesi di messa in mora senza esito.
- 37.6 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore a prestare garanzie assicurative a copertura dei rischi derivanti da proprie inadempienze e, comunque, da danni causati all'EGA e a terzi, ivi inclusi gli Enti locali, e di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati e riconducibili alla responsabilità dello stesso, in base alle norme di legge.

Articolo 38 ***Assicurazioni***

- 38.1 Il Gestore, nei limiti delle proprie responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dalla presente Convenzione, s'impegna a stipulare e a mantenerle efficaci per tutta la durata della Convenzione, idonee polizze assicurative per:
- a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), fino al massimale di € 10 milioni per sinistro/anno, salvo sottosezioni;
 - b) Protezione degli impianti anche contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di € 40 milioni per sinistro/anno, salvo sottosezioni;
 - c) RC inquinamento per danno ambientale per il massimale di € 12 milioni per sinistro/anno, salvo sottosezioni

Art. 39 ***Divieto di subconcessione***

- 39.1 È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere parzialmente o totalmente il S.I.I. oggetto della presente Convenzione sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'EGA delle garanzie prestate dal Gestore, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
- 39.2 Ai sensi del presente articolo non sono considerati sub-concessione, e dunque sono consentiti:
- a) l'affidamento ad operatori esterni di attività inerenti al ciclo della gestione del S.I.I., quali ad esempio la lettura dei contatori, la fatturazione, la riscossione;
 - b) l'affidamento di attività tecniche relative alla conduzione di impianti, analisi chimiche, progettazione e direzione lavori, ecc.;
 - c) la realizzazione di opere e impianti secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Art.40 ***Restituzione delle opere e canalizzazioni***

- 40.1 Alla scadenza della presente Convenzione o in caso di risoluzione della stessa, tutte le opere e attrezzature relative al S.I.I. affidate al Gestore nonché degli altri beni successivamente realizzati dal Gestore e funzionali allo svolgimento del Servizio devono essere restituiti all'EGA in condizioni di efficienza, funzionalità ed in buono stato di conservazione, ai sensi della normativa vigente.
- 40.2 Il valore residuo delle immobilizzazioni al momento della scadenza dell'affidamento è determinato in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione ARERA avendo cura di valorizzare anche eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati ed approvati dall'EGA nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai

finanziatori e il recupero dell'eventuale onere fiscale sostenute dal soggetto Gestore uscente anche sulla componente FoNI, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento. Come già accennato, il valore residuo dei cespiti del gestore del SII, è determinato dall'EGA ai sensi della normativa regolatoria *pro tempore* vigente ed è soggetto ad aggiornamento in esito alla definizione dei dati consuntivi del bilancio regolatorio.

- 40.3 Il nuovo Gestore provvederà al pagamento in favore del Gestore uscente del valore residuo dei beni, calcolato sulla base dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, entro 3 (tre) mesi dall'aggiudicazione del servizio e, comunque, non oltre il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza dell'affidamento o cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore, corrispondendo gli eventuali interessi dal momento dell'aggiudicazione a quello del pagamento effettivo nella misura del tasso di sconto in quel momento applicabile. Il nuovo gestore, inoltre, sarà obbligato a prestare idonea garanzia per il pagamento dell'indennizzo. L'EGA potrà, a tal fine, bandire una gara per il nuovo affidamento del servizio, almeno un anno prima della scadenza della Convenzione e il relativo bando di gara dovrà prevedere gli obblighi del nuovo gestore in ordine al pagamento dell'indennizzo e alle relative garanzie.

Art. 41

Sostituzione provvisoria

- 41.1 Nell'ipotesi d'inadempienza del Gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla presente Convenzione, e direttamente ascrivibili allo stesso, tali da determinare pregiudizi rilevanti all'erogazione del Servizio o/e che compromettano la risorsa o l'ambiente, ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, è facoltà dell'EGA provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati all'esecuzione delle attività richieste, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
- 41.2 Le spese delle attività così eseguite, le penalità previste e il risarcimento danni saranno a carico del Gestore.

Art. 42

Risoluzione

- 42.1 In caso di grave inadempimento imputabile esclusivamente al Gestore in riferimento a quanto previsto dal PdA e alle obbligazioni assunte in forza della presente Convenzione, l'EGA dovrà inviare una "contestazione d'inadempimento". Con tale "contestazione" l'EGA diffida il Gestore ad adempiere indicando in maniera dettagliata: l'inadempienza contestata, le conseguenze della stessa, le eventuali soluzioni da adottare, il periodo congruo entro il quale provvedere in considerazione della natura dell'inadempienza e delle soluzioni tecniche proposte e la eventuale penalità applicabile.
- 42.2 La mancata ottemperanza alla diffida, quando incida irrimediabilmente sul rapporto fiduciario con il Gestore o nei casi di oggettiva grave e prolungata incidenza negativa sulla gestione o di interruzione prolungata del Servizio, comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, anche ai sensi dell'art.1456 del cod. civ. La risoluzione decorrerà, al fine di non provocare danni all'utenza, dalla data notificata dall'EGA al Gestore con apposito atto dichiarativo della stessa. I danni conseguenti graveranno sul Gestore, con facoltà dell'EGA di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione.
- 42.3 In ogni caso di risoluzione del contratto al Gestore è fatto obbligo di proseguire la gestione fino all'affidamento del Servizio a nuovo gestore fatto salvo il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Art. 43

Foro competente

- 43.1 Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione e di ogni atto integrativo, non sospendono le obbligazioni assunte e in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I..
- 43.2 Qualunque controversia fra l'EGA e il Gestore in ordine ai rapporti derivanti dalla presente Convenzione saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Art. 44

Elezione di domicilio

- 44.1 Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dalla esecuzione del presente atto, rispettivamente.
- l'Autorità Idrica Pugliese presso la propria sede legale in viale P. Borsellino e G. Falcone, n.2, indicando quale posta elettronica certificata valida per tutte le notificazioni e comunicazioni di cui alla presente Convenzione, il seguente indirizzo: protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it;
 - il Gestore Acquedotto Pugliese S.p.A. presso la propria sede legale in Bari alla via Cognetti, 36, indicando quale posta elettronica certificata valida per tutte le notificazioni e comunicazioni di cui alla presente Convenzione, il seguente indirizzo: affari.legali@pec.aqp.it .

Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante raccomandata a./r. o pec.

Art. 45

Disposizione fiscale

- 45.1 Ogni onere o tributo dovuto per legge in relazione alla presente Convenzione è posto a carico del Gestore ed è valorizzato nella tariffa del SII in base a quanto stabilito dalla regolazione ARERA.

Art. 46

Disposizioni di rinvio

- 46.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si intendono richiamate le seguenti norme:
- D.lgs. n. 152/2006, recante “*Norme in materia ambientale*” (TUA);
 - D.lgs. n. 175/2016, recante “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSPP);
 - D.lgs. n. 201/2022, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” (TUSPL);
 - le norme del Codice civile, per tutti gli aspetti non espressamente regolati dalla presente Convenzione e dalle norme speciali di settore;
 - le disposizioni normative di rango legislativo e/o regolamentare, di derivazione eurocomunitaria, nazionale e regionale, richiamate in premessa narrativa;
 - Ogni altra disposizione normativa, generale e di settore, nonché prevista nel Disciplinare Tecnico e nel Regolamento del SII, applicabile e vigente

Art. 47

Modalità di aggiornamento della Convenzione

- 47.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti da ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria.
- 47.2 Sono comunque ammesse modifiche e/o integrazioni al presente atto, nel rispetto della normativa di legge e regolatoria vigente che si rendano necessarie.

Articolo 48

Allegati

- 48.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante, formale e sostanziale della presente Convenzione:
- a) Deliberazione dell'EGA n. 52 del 30/06/2025 (Delibera di affidamento del Servizio).
 - b) Deliberazione dell'EGA n. ___ del ___/12/2025 di approvazione della presente Convenzione).
 - c) Piano d'Ambito e relativa Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AIP n. 21 del 13/03/2023,
 - d) Disciplinare tecnico del Servizio Idrico Integrato;
 - e) Carta del Servizio;
 - f) Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - g) Polizza Fideiussoria.

Bari, XX/XX/2025

Per A.I.P.

Il Direttore Generale

Dott. Cosimo Francesco Ingrosso

Per A.Q.P. S.p. A.

Il Presidente